**SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER L’ A.S. 2022/2023**

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................nato/a.....................................(prov.............)

Il .......................................residente in…………..........................................................................................................

Insegnante di scuola.............................................................................................(cl.di conc..................)

titolare presso la Scuola..........................................................................di............................dall’A.S.................

con dec giuridica dal ........../............/.........

immesso in ruolo ai sensi con effettiva assunzione in servizio dal ……\......\................... ai fini della

formulazione della graduatoria dichiara sotto la propria responsabilità:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| da compilare a cura dell'interessato  | Anni  | Punti  | Riservato al Dir.Scol.  |
| I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:  |  |  |  |
| A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) (Punti 6)  |  |  |  |
|  |  |  |
| A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (Punti 6)  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di secondo grado (4) (Punti 3) per i primi 4 anni(Punti 2) per gli anni successivi al 4 anno |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B (Punti 3)  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) (Punti 3)  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| B3) (valido solo per la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente: - se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolarità (Punti 0,5) - se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolarità (Punti 1)  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), BI), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis). (Punti 6) Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio (Punti 2) oltre il quinquennio (Punti 3) per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| C0) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede (comune)di attuale titolarità prestato senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (punti 1) |  |  |  |
| C1) per la sola scuola primaria:- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C) (Punti 1,5)- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall' anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C) (Punti 3)  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) (Punti 10)  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo di esigenza  | Punti  | Riservato al Dir.Scol.  |
| A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) (Punti 6) |  |  |
| B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) (Punti 4)  |  |  |
| C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro) (Punti 3)  |  |  |
| D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) (Punti 6)  |  |  |

III - TITOLI GENERALI (15):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo di titolo  | Punti  | Riservato al Dir.Scol.  |
| A) per ogni promozione di merito distinto (Punti 3)  |  |  |
| B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) (Punti 12)  |  |  |
| C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente- per ogni diploma (Punti 5) (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)  |  |  |
| D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 12) (Punti 3)  |  |  |
| E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1 ° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso (Punti 1) (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)  |  |  |
| F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) (Punti 5)  |  |  |
| G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"(si valuta un solo titolo) (Punti 5) (si valuta un solo titolo)  |  |  |
| H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE- IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16) (Punti 1)  |  |  |
| I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all' anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame. (Punti 1)  |  |  |
| N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di Punti 10  |  |  |
| TOTALE PUNTI  |  |

SI ALLEGA:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI SUI BENEFICI DELLA LEGGE 104.

Data ……………………. Firma ……………….

NOTE

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall’a.s. 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell’art.8 della L. n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 c. 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/95, dell’art. 17 c. 5 del CCNL sottoscritto il 24/3/03 e dell’art.17, c. 5, del CCNL sottoscritto il 29/11/07.

Per ogni anno d’insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuole di montagna ai sensi della L. 1/3/57 n. 90 il punteggio è raddoppiato. Per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle 2 isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Il punteggio previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.

(4) L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto continua ad essere valutato 3 punti per i primi 4 anni e 2 per i successivi. In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi 4 anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi 4 anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia. N ella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni i ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D. L.vo n. 297/94 ai fini della validità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali, o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS il punteggio è raddoppiato. Relativamente agli insegnanti di scuola primaria, per ogni anno d’insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/57, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati. Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

(5) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quali si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle di cui sopra.

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa; dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune.

(7) Ai fini della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.

lettera B) e lettera C) valgono sempre;

lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc.) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente.

(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono 6 o 18 anni tra l’1.1 e il 31.12 dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso in istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell’istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, N. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso. E’ equiparata all’inclusione in graduatoria di merito l’inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito della secondaria di II grado ed artistica;